



Città di Castel San Pietro Terme

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Ordinanza del Sindaco n. 4 del 2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, AVENTE AD OGGETTO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020" n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 19 del 24/02/2021

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio trovano un riscontro significativo anche nell'ambito specifico del territorio comunale, ragione per la quale si ritiene necessario adottare le seguenti misure di carattere organizzativo volte ad assicurare il contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l'eliminazione di potenziali rischi di contagio dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determinino il mancato rispetto della misura di distanza minima tra le persone di un metro;

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, si registrano comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il divieto di ogni forma di assembramento;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del



Città di Castel San Pietro Terme

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

ORDINA **dal 26 febbraio all'11 marzo 2021**

con effetto immediato, al fine di contenere qualunque fenomeno di assembramento di persone ed al fine di tutelare la popolazione nel territorio comunale, fermo restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le sotto indicate ulteriori misure:

1. sospensione di tutte le attività sportive e motorie presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, sia all'aperto che al chiuso. Eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per attività connesse a competizioni di carattere nazionale promosse dalle Federazioni nazionali, con preventiva comunicazione di giorni e orari delle attività per consentire anche all'ASL controlli sulla corretta applicazione dei protocolli sanitari adottati dalle rispettive Federazioni. Rimane consentito svolgere le attività di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia N. 19 del 24/02/2021 -punto 1, lett. d) e ferme restando le previsioni di cui alla lettera c.
2. sospensione delle attività didattiche extrascolastiche **in presenza**, ludiche, ricreative, scuole di musica e linguistiche, svolte sia indoor che outdoor, ad esclusione delle attività di pre- e post-scuola afferenti ai nidi e scuole d'infanzia aperte.
3. i servizi bibliotecari saranno offerti solo su prenotazione e sarà *attivo il prestito in sede e la restituzione. Viene sospeso l'accesso libero agli scaffali e i posti lettura e studio.* Compatibilmente con le attività del servizio, le ricerche d'archivio storico sono eseguite dal personale per conto del richiedente.
4. le attività commerciali in aree pubbliche, con particolare riferimento ai mercati ambulanti ed ai mercati contadini che si svolgono settimanalmente sul territorio comunale, sono consentite nel rispetto dei protocolli vigenti sul tema e comunque a condizione che venga garantito il rispetto delle misure di contenimento del contagio attraverso la vigilanza, anche rispetto al tempo di permanenza nell'area mercatale limitato all'acquisto dei beni.



Città di Castel San Pietro Terme

5. divieto di utilizzo di strutture sportive (campi di gioco attrezzati non recintati) e giochi per bambini presenti all'interno di parchi e giardini pubblici;
6. permane la chiusura dei centri sociali nonché il divieto di attività di socializzazione all'interno delle aree ortive, che devono essere in questo periodo strettamente limitate alle attività di semina, annaffiatura e raccolto;
7. chiusura delle attività in presenza dei centri giovanili, oratori, catechismo e attività ricreative e di aggregazione giovanili similari.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmesso a:
Ufficio Territoriale di Governo-Prefetto di Bologna;
Direttore Generale AUSL di Imola;
Comando Compagnia dei Carabinieri di Imola e Stazione di Castel San Pietro Terme;
Comando di Polizia Locale.

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna – Bologna ed entro centoventi giorni presentare ricorso al Presidente della Repubblica;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Li, 25/02/2021

IL SINDACO
Fausto Tinti
(atto sottoscritto digitalmente)